



Città di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE CC. N. 56 del 30/05/2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Art. 1: Oggetto

L'Amministrazione comunale destina ai residenti nel comune di Castel San Pietro Terme, che ne fanno richiesta, anziani, pensionati, disabili e famiglie che ne fanno richiesta, lotti di terreno di proprietà comunale adibiti ad orti comunali, in quanto rappresentano un'importante forma di aggregazione e di lotta al decadimento della qualità della vita e possono offrire stimoli alla partecipazione alla vita collettiva, ad un costruttivo impiego del tempo libero.

Art. 2: Zone ortive

Il comune di Castel San Pietro Terme da anni ha adibito a zone ortive comunali due appezzamenti di terreno: uno lungo il fiume Sillaro nel capoluogo e l'altro lungo il torrente Quaderna nella frazione di Osteria Grande.

Le intere aree ortive sono parcellizzate rispettando una numerazione progressiva degli orti che vengono assegnati. L'area "Parco Lungosillaro" consta n° 131 lotti per di circa 60/64 mq ciascuno, mentre l'appezzamento "Osteria Grande" è composto da n° 63 lotti di ugual misura. È comunque facoltà dell'Amministrazione modificare la grandezza dei singoli appezzamenti, a fronte di numerose richieste o sulla base della disponibilità del terreno interessato.

Art. 3: Finalità

Il comune sostiene e valorizza tale iniziativa al fine di:

- promuovere una cultura positiva delle persone attraverso la loro partecipazione attiva a momenti di incontro, di discussione e di vita sociale;
- sviluppare iniziative di qualità tendenti a realizzare occasioni di aggregazione ed integrazione ed attività per la prevenzione, mantenimento e cura della salute;
- evitare l'isolamento e la solitudine delle persone che si trovano in una fase difficile della propria vita;
- sostenere il volontariato nello svolgimento delle attività sociali e ricreative a favore della cittadinanza;
- sostenere le famiglie che perdono il lavoro e le nuove povertà;
- ridurre la distanza tra le generazioni e promuovere gli scambi e l'integrazione culturale;
- tutelare il diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza
- promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale, ai principi della sana e corretta alimentazione.

Art. 4: Obblighi per gli assegnatari

Gli assegnatari delle aree ortive sono tenuti al rispetto del presente regolamento, ricevuto e controfirmato per accettazione al momento dell'assegnazione, in particolare:

- Coltivare personalmente o con l'ausilio dei propri famigliari il lotto assegnato, fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattie, ferie,...)
- Corrispondere annualmente le quote dovute relative al parziale rimborso dei costi di gestione del servizio, nella misura prevista dalla giunta
- Essere in possesso della copertura assicurativa prevista dall'ANCeSCAO per tutta la durata della concessione dell'orto
- Mantenere un comportamento adeguato e consono al luogo e nei confronti degli altri frequentatori le aree ortive
- Collaborare nella tenuta e nell'ordine delle zone comuni

Art. 5: Impegni dell'Amministrazione

L' Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio preposto, si occupa degli aspetti amministrativi della gestione degli orti:

- Raccoglie le domande da parte dei cittadini in merito a richieste di assegnazione, successione o rinuncia degli orti;
- Predisponde la graduatoria delle assegnazioni;
- Assegna i lotti agli assegnatari;
- Avvia i provvedimenti di successione, rinuncia o revoca;
- Gestisce le attività relative alla quota annuale che ciascun assegnatario deve corrispondere;
- Verifica il regolare rispetto delle norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale inoltre, nel limite delle proprie disponibilità, sia economiche che pratiche, si occupa della manutenzione straordinaria delle aree ortive; si impegna altresì a fornire:

- a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti ed allo smaltimento dei rifiuti stessi, compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
- b) i prefabbricati per la custodia degli attrezzi;
- c) l'acqua per l'irrigazione.

Art. 6: Requisiti per l'assegnazione degli orti

- 1) Per l'assegnazione di lotti adibiti ad orto, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge:
 - essere residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme
 - essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea oppure extracomunitario in possesso di valido permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 286/98 (da esibire in copia al momento della presentazione della domanda). In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile presentare la domanda di assegnazione orti qualora sia stata fatta domanda di rinnovo.
 - nessun altro componente del nucleo familiare, così come risulta dai servizi anagrafici comunali, è già assegnatario di un orto comunale
 - essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato
 - non essere imprenditore agricolo professionale
- 2) Il nucleo dei richiedenti deve altresì possedere almeno uno dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione dell'appezzamento:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione o da CIS o mobilità o LSU;
- richiedente di età superiore a 55 anni, pensionato;
- presenza di almeno un componente con invalidità superiore al 66% riconosciuto dall’Ufficio Medico-Legale dell’Az.USL
- presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, purché minorenne o studente fino a 26 anni;
- nucleo familiare cosiddetto “giovane coppia”, composto da coniugi o da conviventi appartenenti allo stesso nucleo anagrafico in cui entrambi i componenti devono avere un’età inferiore ai 41 anni compiuti;
- nucleo con valore ISEE (ordinario o corrente), aggiornato alla situazione anagrafica alla data di presentazione della domanda, inferiore a 16.000 €.

Le domande per le assegnazioni saranno presentate su apposito modulo al Comune di Castel San Pietro Terme presso l’ufficio comunale preposto.

Qualora il numero delle richieste sia superiore a quello dei lotti disponibili l’assegnazione avrà luogo in base ad apposita graduatoria, formulata dal Comune, il cui unico criterio è l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 7: Spazi per progetti didattici e/progetti speciali

L’Amministrazione si riserva di utilizzare eventualmente fino a n° 2 appezzamenti di orto sia nell’area Lungosillaro e fino a n° 2 orti dell’Area di Osteria Grande al fine di avviare progetti con le scuole o progetti di promozione sociale e ricreativa rivolti a persone disabili o in difficoltà o promossi da associazioni del territorio. Per le attività proposte dagli istituti scolastici o dalle associazioni interessate, verrà presentata dagli stessi richiesta all’Amministrazione, mentre per i progetti sociali di persone disabili o in difficoltà dovrà essere presentata una relazione dei servizi sociali di competenza nella quale viene spiegata la situazione per cui si rende consigliabile lo svolgimento dell’attività ortiva quale progetto riabilitativo in quanto favorisce lo sviluppo dei processi cognitivi, relazionali e di socializzazione

In tali casi la Giunta valuterà le richieste e assegnerà al soggetto richiedente l’appezzamento riservato per un periodo strettamente legato al progetto. Nel caso sia destinato a persone, il coniuge non ha diritto di godere delle possibilità di successione previste nel presente regolamento.

Art. 8: Durata della concessione

La concessione del lotto adibito ad orto ha validità 5 (cinque) anni, e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 settembre dell’anno di scadenza del contratto, gli assegnatari possono richiedere il rinnovo del contratto, della stessa durata del primo: l’Amministrazione entro il 31 ottobre verifica la corretta conduzione dell’orto nei primi 5 anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento (condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni a carico del conduttore richiedente) e, in caso di esito positivo si procede al rinnovo agli assegnatari che hanno fatto richiesta della concessione del medesimo orto già utilizzato.

Per i progetti didattici o sociali, la concessione avrà durata pari al periodo strettamente legato al progetto.

Per tutte le assegnazioni non è mai ammesso il rinnovo tacito.

I lotti comunali adibiti ad orto rimangono sempre di proprietà pubblica pertanto in nessun modo gli assegnatari possono far valere il diritto di divenirne proprietari.

Art. 9: Cessazione

La concessione dell'orto comunale può cessare nei seguenti casi:

- 1) rinuncia/disdetta da parte dell'interessato presentata su apposito modulo al Comune di Castel San Pietro Terme presso l'Ufficio preposto;
- 2) decadenza dall'assegnazione dell'orto per perdita dei requisiti di cui all'art. 6, c.1;
- 3) revoca dell'assegnazione dell'orto da parte dell'Amministrazione comunale per mancato rispetto delle norme e condizioni di gestione previste nel presente regolamento, in particolare:

- condizione prolungata di non utilizzo dell'orto / condizione prolungata di orto incolto;
- comportamento inadeguato e scorretto nei confronti delle aree assegnate, aree comuni e e/o degli altri assegnatari;
- mancato versamento all'Amministrazione comunale della quota annuale dovuta ai fini della compartecipazione delle spese di cui all'art. 16 del presente regolamento.

L'Ufficio comunale preposto, rilevati la perdita dei requisiti oppure il mancato rispetto delle norme e condizioni di gestione a seguito di segnalazione scritta da parte di assegnatari o del comitato di gestione oppure a seguito di opportuno sopralluogo, provvede a richiamare l'assegnatario al rispetto del regolamento scritto, mediante segnalazione scritta; se l'assegnatario non rimuove le cause che hanno dato origine al richiamo entro i termini stabiliti per il contradditorio, l'Amministrazione invia il provvedimento di revoca immediata del lotto e procede a nuova assegnazione.

In caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze inderogabili di gestione, l'Amministrazione può revocare la concessione degli orti in qualsiasi momento.

Qualunque sia la motivazione per cui l'Amministrazione revochi la concessione, all'assegnatario non spetta alcun rimborso/risarcimento per le spese sostenute per le colture e/o migliorie, né l'assegnazione di altra area da destinare al medesimo fine.

Art. 10: Modalità di consegna e di restituzione dell'area

Le assegnazioni dei lotti avvengono di norma nell'ordine cronologico in cui sono stati liberati i lotti stessi, fatto salvo casi particolari da valutare con il Comitato orti di riferimento.

Allo scadere della concessione, l'assegnatario deve restituire l'orto in ordine e libero da oggetti e colture. Le operazioni di restituzione sono documentate in apposito verbale firmato dall'assegnatario uscente, da un referente del Comitato orti e dall'Amministrazione, nel quale è descritto lo stato del lotto assegnato. Qualora all'atto della restituzione venga rilevato uno stato di incuria del terreno o eventuali modifiche allo stato del lotto non concordate e non autorizzate dall'Amministrazione comunale, l'assegnatario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto al ripristino dello stato iniziale dell'appezzamento. Nel caso in cui l'assegnatario non proceda al ripristino, l'Amministrazione provvederà direttamente, *con l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel successivo articolo 17*.

Art. 11: Il subentro

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente.

Nel caso di decesso o impedimento permanente dell'assegnatario che ha presentato richiesta di orto in qualità di "richiedente di età superiore a 55 anni, pensionato", il coniuge o

convivente more uxorio, dell'assegnatario, purché risultante nello stato di famiglia ed in possesso dei requisiti necessari di cui all'art. 6 c.1 del presente regolamento, potrà richiedere al Comune di Castel San Pietro Terme, presso l'ufficio preposto, di continuare a condurre l'orto, subentrando quindi all'assegnatario e divenendo titolare della concessione.

In assenza di richiesta di successione, il Comitato di gestione degli orti può concordare con i familiari dell'assegnatario un periodo massimo di 6 mesi nel corso del quale poter terminare la raccolta degli ortaggi.

Art. 12: Concessione provvisoria di lotti liberi

Nel caso si verificasse una disponibilità di orti maggiore rispetto al numero degli assegnatari, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli eventuali richiedenti in lista d'attesa per un orto nell'altro appezzamento (Capoluogo o Osteria Grande).

Nel caso andasse deserta la richiesta delle persone in graduatoria, è consentito attraverso autorizzazione provvisoria e solo fino all'assegnazione ad altro nuovo richiedente, coltivare il lotto libero da parte di un assegnatario già presente nell'appezzamento stesso.

Il Comune informa della disponibilità dell'orto il Referente del Comitato di Gestione di riferimento affinché il medesimo individui il nominativo dell'interessato, dando priorità ai confinanti l'orto interessato. Tale assegnatario deve in ogni caso restituire l'orto entro 3 mesi dalla comunicazione dell'Amministrazione in caso di avvenuta assegnazione ad altro utente.

Anche in caso di concessione provvisoria, l'assegnatario deve corrispondere all'Amministrazione la quota annuale prevista all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 13: Norme per la conduzione degli orti

Al fine di garantire a tutti una positiva esperienza, nel pieno rispetto di tutte le persone coinvolte e allo scopo di mantenere l'ordine ed il decoro di uno spazio pubblico, gli assegnatari degli orti sono tenuti a rispettare le seguenti norme:

1. viene concesso un solo orto per ogni nucleo familiare;
2. gli orti non possono essere ceduti ad altri, né in affitto, né sotto altra forma d'uso;
3. non può essere modificato il perimetro dell'orto assegnato;
4. gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari oppure da parte dei componenti del loro nucleo familiare. In caso di assenza temporanea per malattia o per altra causa giustificata, l'assegnatario può farsi sostituire da altra persona esterna al nucleo familiare, concordandolo con il Comitato di gestione;
5. l'orto assegnato deve essere tenuto in modo pulito e decoroso; non è possibile lasciare l'orto in stato di abbandono non giustificato o mal coltivato, per un periodo superiore ai 3 mesi, a meno che ciò non sia determinato da reali impedimenti purché temporanei e che l'interessato non abbia familiari in grado di sostituirlo;
6. l'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto;
7. l'assegnatario non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola; in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
8. per ragioni di carattere igienico-sanitarie, non possono essere allestite strutture per la cottura dei cibi;
9. è vietato allevare, tenere stabilmente e portare a passeggio animali all'interno dell'orto e dell'intero appezzamento;
10. non è possibile la coltivazione di piante che possono danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, piante da fusto,...); è vietata anche qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti;
11. è possibile usare per l'irrigazione solo l'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione, mediante l'uso del tubo e di irrigatori mobili; ogni

- orto può essere provvisto di un apposito contenitore per il deposito ed il riscaldamento dell’acqua stessa, che deve essere tenuto ben sigillato;
12. è necessario fare buon uso del sistema di irrigazione, non danneggiarlo e utilizzarne l’acqua in modo moderato e responsabile;
 13. è vietato costruire baracche o altre costruzioni simili per il deposito di attrezzi o altro ad uso individuale; sono previsti capanni collettivi messi a disposizione dall’Amministrazione per il ricovero comune degli attrezzi da lavoro;
 14. non è consentito tenere nei lotti e negli spazi comuni oggetti diversi da quelli necessari per la coltivazione dell’orto;
 15. è vietato recintare l’orto ed è sconsigliato l’uso di picchetti e cordoli in metallo;
 16. è possibile montare a regola d’arte serre di altezza massima 2 metri, dal 1° novembre al 15 maggio di ogni anno; sono consentite forme di ombreggiamento purché concordate con il Comitato di gestione orti;
 17. ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. Tutti, infatti, devono tenere le parti comuni in ordine, in buono stato di manutenzione e prendere parte alla pulizia collettiva delle stesse, in particolare dei sentieri adiacenti il proprio lotto, dei servizi igienici,…
 18. i rifiuti devono essere raccolti e depositati a cura degli assegnatari negli appositi contenitori predisposti;
 19. si deve contenere entro i limiti strettamente necessari l’uso di sostanze antiparassitarie, organiche e chimiche. All’interno delle baracche non è possibile tenere concimi organici; torba e concimi chimici devono essere tenuti ben sigillati, mentre i pesticidi devono essere chiusi rigorosamente in un armadietto con lucchetto, come da regolamento Az.USL;
 20. è importante porre la massima attenzione alla distribuzione dei diserbanti e antiparassitari, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d’acqua. L’utilizzo dei diserbanti e pesticidi deve essere sempre concordato con un componente del Comitato di gestione. Si consiglia di limitare al massimo l’utilizzo di tali sostanze, perché possono nuocere alla salute di tutti.
 21. è vietato l’accesso all’orto assegnato ad altra persona ed il prelievo furtivo di piante o prodotti coltivati da altra persona;
 22. è vietato accendere fuochi;
 23. non è possibile accedere all’orto con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti; ove gli spazi lo consentono, è consentito l’entrata dei mezzi nelle corsie principali degli appezzamenti solo per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico di materiale ed attrezzature pesanti.
 24. è necessario il rispetto degli attrezzi e raccolti altrui, nonché le comuni norme di convivenza e di reciproca collaborazione.

Altre norme non previste ed informazioni specifiche a seguito di successivi ordinanze e/o provvedimenti, vengono portate a conoscenza degli assegnatari, affiggendo alla bacheca di ciascun orto le comunicazioni. Gli assegnatari sono tenuti al rispetto di quanto indicato nelle bacheche stesse, al pari di questo regolamento;

Art. 14: Collaborazione con i Centri sociali del territorio

Al fine di perseguire scopi di integrazione sociale e socializzazione delle persone, i centri sociali del territorio, come previsto dalle convenzioni in essere, collaborano con l’Amministrazione comunale nella gestione delle attività ortive; i referenti dei Comitati di gestione degli orti, infatti, possono essere membri dei Direttivo delle Associazioni Centri Sociali di riferimento per gli orti: Centro Sociale Scardovi per l’appezzamento del capoluogo e Centro sociale Valquaderna per l’appezzamento di Osteria Grande.

Gli assegnatari degli orti, ai fini anche assicurativi, diventano soci dei centri sociali del territorio per tutta la durata della concessione del lotto, a seguito di iscrizione annuale effettuata da parte degli stessi e possono partecipare alle attività ricreative e socializzanti organizzate dai centri sociali stessi.

Art. 15: Comitato di gestione orti

L'Amministrazione comunale provvede periodicamente alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario per mezzo di personale incaricato.

Al fine di facilitare i rapporti fra l'Amministrazione comunale e gli assegnatari, questi ultimi possono eleggere un Comitato di gestione orti per ogni appezzamento composto ciascuno da 1 soggetto designato dall'Amministrazione e da un numero di rappresentanti eletti fra gli assegnatari degli orti, nella misura di n° 5 per l'area ortiva di Castel San Pietro Terme e n° 3 per l'area Ortiva di Osteria Grande . Tale comitato, che si incontra almeno 3 volte all'anno, è tenuto a risolvere in prima istanza tutte le questioni relative alla conduzione degli orti e mediante il loro referente collabora con l'ufficio comunale preposto negli aspetti pratici legati all'assegnazione, rinuncia, revoca e successione degli orti; il comitato ha la responsabilità di far ottemperare a tutti gli assegnatari le norme di conduzione previste nel presente regolamento e deve segnalare all'Amministrazione i casi non risolvibili e le infrazioni gravi comportanti la revoca della concessione dell'orto. Il comitato viene rinnovato ogni 5 anni o anticipatamente nel caso qualche componente presenti le dimissioni o perda il requisito di assegnatario.

In particolare, la persona designata dall'Amministrazione ha ruolo di coordinamento del Comitato orti e fungerà da raccordo fra gli assegnatari e l'Amministrazione comunale.

Entro il 31.12 di ogni anno viene effettuato un incontro di verifica fra l'Amministrazione comunale e ciascun Comitato, nel quale si informa circa l'andamento dell'attività ortiva nell'anno appena conclusosi.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione può censurare o far decadere il comitato di gestione orti qualora i rappresentanti commettano gravi violazioni del presente regolamento o prendano provvedimento non legali o che contrastino con gli orientamenti generali del Comune in merito alla corretta gestione degli orti.

Art. 16: Quota annuale a titolo di rimborso spese

In linea con il Regolamento delle entrate patrimoniali, la quota annuale verrà versata in un'unica soluzione annua anticipata. Entro il 31.03 di ogni anno, pertanto, l'assegnatario corrisponde all'Amministrazione una quota annuale forfettaria a titolo di concorso alle spese di gestione e come fondo per eventuale manutenzione straordinaria. Tale importo verrà determinato annualmente con apposito atto della Giunta comunale.

In qualunque caso di cessazione, decadenza, revoca della concessione in corso d'anno, le quote di gestione versate non saranno rimborsate.

In caso di assegnazione in corso d'anno dell'orto, la quota annuale dovrà essere corrisposta all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di assegnazione dell'orto. Nel caso l'assegnazione avvenga dopo il 1° settembre, la quota sarà quantificata ad un terzo dell'importo annuo previsto.

Art. 17 Vigilanza, Sanzioni

La Polizia Municipale ed il Responsabile del Servizio comunale preposto sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento.

In caso di violazione della disposizione di cui all'art. 10 del presente Regolamento e quindi in caso di restituzione dell'orto in stato di incuria del terreno o con eventuali modifiche allo stato del lotto non concordate e non autorizzate dall'Amministrazione comunale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 75,00 euro ad un massimo di 450,00 euro (pagamento in misura ridotta corrispondente a 150 euro).

Art. 18: Copertura assicurativa

L'Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale in caso di danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario dell'orto possa subire e/o causare a terzi. Lo stesso, cui viene imputata la responsabilità, deve essere in possesso della copertura assicurativa prevista dall'ANCeSCAO per tutta la durata della concessione dell'orto, pena la revoca della concessione.

Nel caso l'orto sia frequentato regolarmente anche da altri componenti del nucleo familiare dell'assegnatario o da persone esterne incaricate dall'assegnatario per un breve periodo circoscritto, è necessaria la medesima copertura assicurativa anche per tutte le persone frequentanti l'area ortiva.

Al fine di garantire una corretta copertura assicurativa per tutti, la tessera ANCeSCAO deve essere rinnovata entro il 31.01 di ogni anno.

Art. 19: Promozione di iniziative

L'Amministrazione, in collaborazione con il Comitato di gestione orti ed i centri sociali del territorio, promuove iniziative rivolte ad una corretta gestione dell'ambiente e degli spazi della comunità, al fine di responsabilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e della città (lotta alle zanzare, uso consapevole dell'acqua, utilizzo ridotto degli antiparassitari, attività di solidarietà,...)

Art. 20: Norme transitorie

Tutti gli orti attualmente funzionanti continueranno ad esserlo con gli attuali utilizzatori, con scadenza a 5 anni dalla data dell'assegnazione in corso. In particolare gli orti fino ad ora definiti "solidali", assegnati in via sperimentale per un anno, seguiranno la normale assegnazione quinquennale a partire dalla data originaria di assegnazione.

Le persone che hanno fatto richiesta di un appezzamento di orto comunale e sono attualmente in attesa nelle due graduatorie "orti sociali" e "orti solidali", verranno inseriti in una graduatoria unica, seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Tutti gli assegnatari già presenti devono adeguarsi al presente regolamento.

I Comitati di Gestione orti attualmente in essere vengono confermati e restano in carica fino a regolare scadenza, così come sono stati eletti, senza modificarne la composizione come indicato all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 21: Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e gestione di zone ortive.

Art. 22: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.